

Prot. 5844



Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari

All'Unione delle Camere Penali Distrettuali – Bari, Trani e Capitanata

Ai Consigli dell'Ordine forense – Bari, Trani, Foggia

Il Procuratore Generale

Letto il Decreto Legge 4 luglio 2024, n. 92, che ha introdotto il comma 10-bis all'art. 656 c.p.p. e ha altresì modificato l'art. 54, comma 2, legge del 26 luglio 1975, n. 354;

Rilevato che, alla luce della nuova normativa, l'Ufficio di Sorveglianza non è più tenuto a notificare agli Uffici requirenti i provvedimenti di *concessione* della liberazione anticipata, bensì unicamente quelli di "mancata concessione o revoca";

Ritenuto che tale lacuna nella normativa causerebbe incertezza sulla durata della pena effettiva da espiare, poiché il riconoscimento della liberazione anticipata non costituisce un automatismo, bensì è sempre sotteso al vaglio di merito del Magistrato di Sorveglianza;

CHIEDE

Ai Sigg.ri Avvocati, in un'ottica di apprezzabile collaborazione, di comunicare alla Procura competente per l'esecuzione i provvedimenti di concessione di liberazione anticipata ottenuti dal Magistrato di Sorveglianza, in relazione all'espiazione della pena dei propri assistiti, al fine di determinare compiutamente la pena effettiva da espiare.

Si comunichi per conoscenza

- Ai Sigg.ri Magistrati dell'Ufficio;
- Ai Sigg.ri Procuratori del Distretto;
- Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari;
- Al personale amministrativo dell'Ufficio Esecuzione.

Bari, 10 LUG 2024

Il Procuratore Generale
Leonardo Leone de Castris